



Coni

DIREZIONE INDIRIZZO E VIGILANZA SU ORGANISMI SPORTIVI

Ufficio Statuti e Regolamenti

mg/C8/f077tdregiudigara - Prot. n. 79

Roma, **11 GEN. 2006**

Al Segretario della
**Federazione Italiana Pesca Sportiva
e Attività Subacquee**
Sig. Pasqualino Zuccarello
Viale Tiziano, 70
00194 ROMA

Oggetto: trasmissione delibera -

In allegato alla presente si trasmette copia della deliberazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. n. 597 del 22 dicembre 2005, relativa all'approvazione ai fini sportivi del Regolamento Nazionale Giudici di Gara ai sensi dell'art.7 comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI e copia fotostatica della normativa stessa.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Anna Colucci

All. n. c.s. -



C. O. N. I.
UFFICIO
STATUTI E REGOLAMENTI
- 9 GEN. 2006
Prot. n. 35

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>597</u>		del <u>22 DIC. 2005</u>	
Oggetto: Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee: approvazione ai fini sportivi del Regolamento Nazionale Giudici di Gara ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. 1) dello Statuto del C.O.N.I.			
Esecuzione:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conoscenza:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Consegnata il:	<u>- 9 GEN. 2006</u>		

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I.;

VISTO lo Statuto della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee;

v

ae

Deliberazione n.

597

Riunione del

22 DIC. 2005

- 2 -

VISTA la nota n. 10477 del 22 novembre 2005 con la quale la Federazione suddetta ha trasmesso, per la prescritta approvazione, il testo del Regolamento Nazionale Giudici di Gara deliberato dal Consiglio Federale in data 12 novembre 2005;

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che le norme predette risultano conformi allo Statuto del C.O.N.I., allo Statuto Federale ed ai Principi generali dell'ordinamento sportivo,

DELIBERA

l'approvazione ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. 1) dello Statuto del C.O.N.I., del Regolamento Nazionale Giudici di Gara della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee deliberato dal Consiglio Federale in data 12 novembre 2005.

Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua imprescindibile parte integrante.

F.to Giovanni Petrucci

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Petrucci

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Visto il Dirigente
Dr. ssa Anna Colucci



DIREZIONE INDIRIZZO E VIGILANZA SUGLI ORGANISMI SPORTIVI
UFFICIO STATUTI E REGOLAMENTI
Adt/C3/F077rngiugara

Roma, 21 DIC. 2005

RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: **Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee:**
approvazione ai fini sportivi del Regolamento Nazionale Giudici di
Gara, ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. 1) dello Statuto del C.O.N.I.

La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, con nota prot. n. 10477 del 22 novembre 2005, ha trasmesso, per la prevista approvazione da parte del C.O.N.I., il testo del Regolamento Nazionale Giudici di Gara deliberato dal Consiglio Federale in data 12 novembre 2005.

Il testo in argomento può definirsi in toto conforme allo Statuto del C.O.N.I., allo Statuto Federale ed ai Principi generali dell'ordinamento sportivo.

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Anna Colucci



Dr. ssa Anna Colucci
Firma

AC

Allegato n. 2
Deliberazione n. 597
Riunione del 22 DIC. 2005

C.M.A.S.

C.O.N.I.

C.I.P.S.



**FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E
ATTIVITA' SUBACQUEE
(F. I. P. S. A. S.)**

**REGOLAMENTO NAZIONALE
GIUDICI DI GARA**

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma -- giudicidigara@fipsas.it

de.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Organizzazione	<i>pag. 3</i>
ART. 2 - Commissione Nazionale Giudici di Gara	<i>pag. 3</i>
ART. 3 - Presidente della Commissione Nazionale Giudici di Gara	<i>pag. 3</i>
ART. 4 - Segreteria della Commissione Nazionale GDG	<i>pag. 4</i>
ART. 5 - Coordinatore nazionale GDG di Settore	<i>pag. 4</i>
ART. 6 - Coordinatore Regionale GDG di Settore	<i>pag. 4/5</i>
ART. 7 - Coordinatore Provinciale GDG di Settore	<i>pag. 5/6</i>
ART. 8 - Gruppo Giudici di Gara	<i>pag. 6/7</i>
ART. 9 - Funzioni	<i>pag. 7/8</i>
ART. 10 - Diritti e doveri	<i>pag. 8</i>

TITOLO II - CLASSIFICAZIONE E QUALIFICHE

ART. 11 - Classificazioni	<i>pag. 8/9</i>
ART. 12 - Qualifiche	<i>pag. 9</i>
ART. 13 - Iscrizioni nel ruolo di Giudice Fuori Quadro	<i>pag. 9/10</i>

TITOLO III - ACCESSO ALLE QUALIFICHE

ART. 14 - Corsi	<i>pag. 10/11</i>
ART. 15 - Requisiti	<i>pag. 12</i>
ART. 16 - Conferimento e riconoscimento della qualifica	<i>pag. 12</i>
ART. 17 - Giudice di Gara Provinciale	<i>pag. 12</i>
ART. 18- Giudice di Gara Regionale	<i>pag. 12</i>
ART. 19 - Giudice di Gara Nazionale	<i>pag. 12</i>
ART. 20 - Norma finale	<i>pag. 12</i>

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – ORGANIZZAZIONE

La Giunta Esecutiva, ai sensi dell'art. 35, comma II lettera f, dello Statuto nomina la Commissione Nazionale Giudici di Gara a cui vengono demandate le competenze in merito alla preparazione ed alla gestione unitaria dell'attività del Gruppo Giudici di Gara della F.I.P.S.A.S.. La Commissione è composta dal Presidente, scelto tra i GdG Nazionali, e dai Coordinatori Nazionali GDG di ogni Settore. Alla Commissione è affidato il compito di mantenere il rispetto dei Regolamenti Tecnici dei Settori Agonistici (Acque Interne, Acque Marittime, Attività Subacquee, Nuoto Pinnato-Orientamento) ed assicurare l'attuazione delle disposizioni del Consiglio Federale in merito alla preparazione ed alla gestione dei Giudici di Gara. Il Presidente assicurerà, con la Commissione, l'attuazione delle disposizioni del Consiglio in merito alla preparazione ed alla gestione dei Giudici di Gara.

Per ottimizzare l'attività di coordinamento dei Giudici di Gara sul territorio sono previsti:

- 1) Coordinatori Nazionali GDG di Settore;
- 2) Coordinatori Regionali GDG di Settore;
- 3) Coordinatori Provinciali GDG di Settore.

ART. 2 - COMMISSIONE NAZIONALE GIUDICI DI GARA

La Commissione Nazionale Giudici di Gara provvede a:

- assicurare l'attuazione delle disposizioni del Consiglio Federale in merito alla preparazione ed alla gestione dei GdG;
- mantenere il rispetto dei Regolamenti Tecnici dei Settori agonistici federali;
- dare omogeneità ai principi generali di giudizio, attività e comportamento dei GDG;
- indicare gli indirizzi interpretativi dei Regolamenti e delle disposizioni normative;
- emanare i provvedimenti inerenti alle istruttorie di sospensione/riammissione in ruolo dei GDG;
- promuovere, autorizzare e controllare i corsi di formazione e aggiornamento per Giudici di Gara.

ART. 3 - PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE GIUDICI DI GARA

Il Presidente della Commissione Nazionale Giudici di Gara provvede a:

- armonizzare le attività della Commissione Nazionale Giudici di Gara;
- designare i Presidenti delle commissioni di esame sentito il parere del Coordinatore Nazionale GDG del Settore interessato.

ART. 4 - SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE NAZIONALE GDG

La Segreteria ha compiti operativi per quanto riguarda:

- l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione;
- la promozione, l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento per i Giudici di Gara;
- l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dei Giudici di Gara;
- le pratiche di nomina e designazione dei Giudici di Gara;
- le pratiche di sospensione/riammissione in ruolo dei Giudici di Gara;
- la verifica ed il controllo, in fase di corsi e competizioni, delle procedure regolamentari e delle normative comportamentali.

ART. 5 - COORDINATORE NAZIONALE GDG DI SETTORE

Il Coordinatore Nazionale GdG di Settore è designato tra i Giudici di Gara Nazionali del Settore di competenza e provvede a:

- favorire l'applicazione dei principi generali di giudizio, attività, impegni e norme di comportamento dei GDG indicati dal Consiglio Federale;
- favorire l'attuazione degli indirizzi interpretativi dei Regolamenti e delle disposizioni normative;
- proporre alla Commissione Nazionale Giudici di Gara le nomine dei Coordinatori Regionali GDG di Settore;
- proporre alla Commissione Nazionale Giudici di Gara, se necessario, incontri specifici con i Coordinatori Regionali e/o Provinciali di Settore;
- proporre l'effettuazione di corsi di aggiornamento per GDG Nazionali;
- proporre la designazione dei Giudici per i Campionati Italiani;
- proporre le designazioni dei Presidenti di Giuria e dei Giurati, ove previsti, per i Campionati Italiani;
- proporre alla Commissione Nazionale GDG, inoltrando le necessarie pratiche istruttorie, eventuali sanzioni (sospensione temporanea e/o definitiva) nei confronti dei GDG, in caso di gravi mancanze di natura tecnica.

ART. 6 - COORDINATORE REGIONALE GDG DI SETTORE

Il Coordinatore Regionale di Settore, scelto tra i GdG del Settore, viene nominato dal Consiglio Federale su proposta della Commissione Nazionale Giudici di Gara. La Commissione, per la designazione, si avvale anche del parere espresso dal Comitato Regionale interessato.

Il Coordinatore Regionale di Settore si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, delle strutture dei Comitati Regionali e provvede a:

- tenere aggiornato l'elenco dei GDG che operano nell'ambito della propria Regione comunicando eventuali variazioni e/o aggiornamenti alla Segreteria della Commissione Nazionale GDG che provvederà tempestivamente ad aggiornare l'anagrafica nazionale (anagrafica unica);

al

- proporre, se necessario, all'inizio di ogni stagione agonistica, un incontro di aggiornamento dei Coordinatori Provinciali GDG di Settore;
- proporre l'indizione di corsi di formazione e aggiornamento per Giudici di Gara Regionali (ad integrazione e/o supporto delle analoghe iniziative provinciali);
- verificare l'uniformità degli indirizzi e dell'attività dei Coordinatori Provinciali GDG di Settore;
- designare i Giudici di Gara per le competizioni selettive regionali iscritte nel Calendario Nazionale Gare;
- designare i Giudici di Gara per le competizioni iscritte nel Calendario Gare Generiche;
- designare i Giudici di Gara per le manifestazioni iscritte nel Calendario Regionale Gare;
- comunicare, per competenza, alla Segreteria del Comitato Regionale le designazioni in modo che vengano effettuate le relative nomine;
- tenere in evidenza su apposito "Registro dell'attività" i servizi svolti e/o i periodi di inattività dei Giudici utilizzati in attività regionali;
- relazionare al Coordinatore Nazionale GDG di Settore in ordine a gravi mancanze di natura tecnica dei GDG Regionali di Settore.

ART. 7 - COORDINATORE PROVINCIALE GDG DI SETTORE

Il Coordinatore Provinciale di Settore, scelto tra i GdG del Settore, viene nominato dal Consiglio Regionale, su proposta del Coordinatore Regionale GDG e dietro indicazione dei Giudici di Gara che operano nell'ambito della Provincia.

Il Coordinatore Provinciale GDG di Settore si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, delle strutture delle Sezioni Provinciali convenzionate e provvede a:

- tenere aggiornato l'elenco dei GDG che operano nell'ambito della propria Provincia;
- comunicare al Coordinatore Regionale GDG di Settore l'elenco dei GDG ed ogni successiva variazione e integrazione;
- proporre l'indizione di corsi di formazione e aggiornamento per GDG Provinciali;
- verificare l'uniformità degli indirizzi e dell'attività dei GDG della propria Provincia;
- designare il Giudice di Gara per le gare selettive provinciali iscritte nel Calendario Gare;
- designare i Giudici di Gara per le manifestazioni provinciali iscritte nel Calendario Gare;
- designare i Giudici di Gara per le manifestazioni provinciali iscritte nel Calendario Gare Generiche;
- comunicare, per competenza, al Delegato Provinciale le designazioni effettuate per le effettive nomine;
- integrare il Gruppo Giudici di Gara nelle manifestazioni regionali e/o nazionali organizzate sul territorio di competenza ed i cui ruoli principali siano stati indicati dal Coordinatore Nazionale o Regionale GDG di Settore;
- tenere in evidenza su apposito "Registro dell'attività" i servizi svolti e/o i periodi di inattività dei Giudici utilizzati in attività provinciali;

al

- relazionare al Coordinatore Nazionale GDG di Settore in ordine a gravi mancanze di natura tecnica dei GDG Provinciali di Settore.

ART. 8 - GRUPPO GIUDICI DI GARA

Per assolvere alle funzioni di Giudice di Gara, oltre al tesseramento FIPSAS, è necessaria l'iscrizione all'apposito Albo Federale dove sono previsti i ruoli di: "Giudice Effettivo" e "Giudice Fuori Quadro", di cui al successivo art. 11.

DISCIPLINE AGONISTICHE: ORGANIGRAMMA DEL GRUPPO GIUDICI DI GARA

ACQUE INTERNE

1. Giudice di Gara

ACQUE MARITTIME

1. Giudice di Gara

ATTIVITA' SUBACQUEE

1. Giudice di Gara
2. Presidente di Giuria
3. Giurati (Cacciafotosub – Video Subacqueo e Fotografia Subacquea)
4. Giudice Capo
5. Giudice di Superficie
6. Giudice di Fondo
7. Arbitro

NUOTO PINNATO - ORIENTAMENTO

A) Campionati Italiani di Velocità

1. Giudice Capo;
2. Giudice Capo Aggiunto;
3. Giudice di Partenza(Starter);
4. Giudice Segretario Principale;
5. Giudice Responsabile dei Risultati (C.E.D.);
6. Giudice Addetto alle Attrezzature;
7. Giudice di Arrivo Principale;
8. due o più Giudici di Arrivo;
9. due o più Giudici di Virata;
10. quattro Giudici di Stile;
11. Giudice Addetto ai Concorrenti;
12. Giudice Informatore (Speaker);
13. Giudice alle Premiazioni.

B) Campionati Italiani di Fondo

1. Giudice Capo (svolge anche le funzioni di Giudice di partenza o Starter);

QR

2. Giudice Segretario Principale;
3. Giudice Responsabile dei Risultati (CED);
4. Giudice addetto alle attrezzature;
5. Giudice di arrivo principale;
6. due o più giudici di arrivo;
7. due o più giudici di percorso;
8. due o più giudici di boa (virata);
9. Giudice alle Premiazioni.

ART. 9 - FUNZIONI

IL GIUDICE DI GARA deve essere presente ad ogni manifestazione agonistica a garanzia del corretto svolgimento e per il rilascio della necessaria omologazione.

Qualora si manifesti l'impossibilità della presenza del Giudice di Gara, il Direttore di Gara, in via eccezionale, assolve alle funzioni.

IL GIUDICE CAPO, nelle competizioni di Nuoto Pinnato, è l'unico Giudice autorizzato ad omologare la competizione, in via eccezionale nel caso di indisponibilità temporanea, sarà sostituito dal Giudice Capo Aggiunto.

Al Gruppo Giudici di Gara (GdG) é demandata la responsabilità di assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni agonistiche.

Le mansioni del Gruppo Giudici di Gara sono stabilite dai Regolamenti Tecnici Agonistici delle singole discipline e/o dalla Circolare informativa dell'anno in corso.

ART. 10 - DIRITTI E DOVERI

Il Giudice di Gara si impegna ad intervenire alle manifestazioni alle quali viene designato. Egli rappresenta la FIPSAS ed è tenuto ad un comportamento improntato a principi di educazione, rispetto degli atleti e dignità del proprio ruolo.

I Giudici di Gara sono tenuti a prendere parte ai raduni di aggiornamento tecnico promossi, organizzati e controllati dalla Commissione Nazionale GDG.

Al **GIUDICE DI GARA** é fatto obbligo di indossare la divisa se fornita e/o portare ben visibile il distintivo di riconoscimento durante l'esercizio delle proprie funzioni.

Al Giudice di Gara, per lo svolgimento delle proprie funzioni competono la copertura assicurativa ed il rimborso delle spese di trasferta, secondo quanto stabilito dalla vigente Circolare Normativa.

I Giudici di Gara sono tenuti, per tutto il periodo di appartenenza ai quadri federali, ad adempiere scrupolosamente ed imparzialmente ai compiti affidatigli uniformandosi alle norme federali, tenendo in ogni circostanza un contegno rispondente alla loro qualifica ed alle loro funzioni.

I Giudici di Gara, nell'esercizio delle loro funzioni, sono sottoposti al controllo della Commissione Nazionale Giudici di Gara.

TITOLO II - CLASSIFICAZIONE E QUALIFICHE

ART. 11 - CLASSIFICAZIONI

I Giudici iscritti all'albo Federale si suddividono in:

- Giudici di Gara Effettivi;
- Giudici di Gara Fuori Quadro.

Sono iscritti nel ruolo di "Giudice Effettivo" coloro che, a seguito di specifico corso e relativo esame finale, ottengono l'abilitazione e l'idoneità allo svolgimento delle funzioni.

Su segnalazione del Coordinatore competente, sono iscritti nel ruolo di "Giudice Fuori Quadro" coloro che non abbiano svolto attività da almeno due anni o che non abbiano sostenuto i corsi di aggiornamento obbligatori. La loro reinscrizione nel ruolo di "Giudice Effettivo" sarà subordinata a quanto previsto dall'art. 13 del presente Regolamento.

ART.12 - QUALIFICHE

Per le discipline agonistiche dei Settori Acque Interne e Acque Marittime le qualifiche dei "Giudici Effettivi" sono:

- a) Giudice di Gara Nazionale;
- b) Giudice di Gara Regionale;
- c) Giudice di Gara Provinciale.

Per le discipline agonistiche dei Settori Attività Subacquee e Nuoto Pinnato - Orientamento le qualifiche dei "Giudici Effettivi" sono:

- a) Giudice di Gara Nazionale;
- b) Giudice di Gara Regionale;
- c) Arbitro (solo per Attività Subacquee).

ART. 13 – ISCRIZIONI NEL RUOLO DI GIUDICE FUORI QUADRO

I Giudici di Gara possono essere sospesi dalle loro funzioni e posti "Fuori Quadro".

1) In via definitiva

- a) per accertati gravi errori tecnici o per comportamenti non conformi al proprio status o per qualsiasi altra violazione dell'ordinamento sportivo, sanciti dagli Organi di Giustizia;
- b) per mancato rinnovo della Tessera Federale.

Avverso il provvedimento definitivo di cui alla precedente lettera a) è ammesso ricorso agli Organi di Giustizia Federali.

2) In via temporanea

- a) a domanda degli interessati;
- b) per mancato svolgimento di attività protrattosi per oltre due anni senza giustificato motivo;
- c) su proposta del Coordinatore Nazionale GDG di Settore e soltanto in via cautelare nel caso in cui l'istruttoria per un'eventuale sospensione definitiva richieda un tempo superiore ai 3 mesi;
- d) per inibizione temporanea dovuta ad incompatibilità.

Le domande o le proposte di sospensione temporanea di un Giudice Effettivo vanno dirette alla Segreteria della Commissione Nazionale Giudici di Gara per tramite del Coordinatore Nazionale GdG di Settore, che dovrà esprimere il proprio parere.

La Commissione Nazionale GDG, entro 30 gg. dal ricevimento della domanda o proposta, comunicherà l'esito al richiedente e all'interessato.

Sono previsti i seguenti casi:

- quando la sospensione temporanea di cui alla precedente lettera a) superi i 2 anni, la riammissione nel ruolo di Giudice Effettivo potrà avvenire solo previo superamento di un corso di aggiornamento;
- quando la sospensione temporanea derivi da situazioni di cui alle precedenti lettere b) e c), non potrà essere maggiore di 6 mesi;
- quando viene irrogata la sospensione definitiva di cui al punto 1 lettera a), non sarà consentita, in alcun caso, la riammissione nell'albo degli Giudici di Gara.

Nel caso di Giudici di Gara soggetti ad incompatibilità o che non hanno svolto le funzioni di Giudice di Gara per un periodo inferiore al due anni, la riammissione avverrà nella qualifica che avevano al momento della sospensione.

TITOLO III - ACCESSO ALLA QUALIFICHE

ART. 14 - CORSI

Per l'accesso a ciascuna delle qualifiche i candidati devono frequentare specifici corsi e sostenere i relativi esami di abilitazione che attestino l'idoneità allo svolgimento della relativa funzione di Giudice di Gara.

I corsi per GDG sono promossi, autorizzati e controllati dalla Commissione Nazionale Giudici di Gara.

I corsi, per essere opportunamente autorizzati e convalidati, devono essere richiesti con una formale domanda, controfirmata dal Coordinatore GDG di Settore pertinente alle qualifiche da assegnare. Nella domanda devono essere indicati:

- 1) la natura del corso (disciplina agonistica, qualifica);
- 2) il responsabile del corso;
- 3) il luogo e la data di effettuazione;
- 4) il programma del corso;
- 5) l'elenco dei partecipanti;
- 6) il nominativo dei docenti.

OK

Il Coordinatore Nazionale GDG del Settore di pertinenza, ricevuta la richiesta, proporrà alla Commissione Nazionale Giudici di Gara l'effettuazione dei corsi ed il nominativo del Presidente della Commissione Esaminatrice.

Contestualmente la Commissione Nazionale Giudici di Gara provvederà ad ufficializzare la nomina del Presidente della Commissione esaminatrice.

I corsi a livello regionale o provinciale possono essere aperti a partecipazione esterne alla competenza territoriale della struttura organizzatrice.

I corsi debbono essere adeguatamente e tempestivamente pubblicizzati attraverso le Sezioni Provinciali nelle forme più idonee per il raggiungimento della maggiore divulgazione.

I corsi devono essere tenuti da Dirigenti e Tecnici di particolare competenza e comprovata esperienza nella specifica materia.

Le frequenze dei partecipanti devono risultare da apposito registro e, ai fini dell'ammissione al colloquio finale, devono essere pari ad almeno il 60% delle ore di lezione previste dal programma.

I CORSI DEBONO ESSERE INCENTRATI SUI SEGUENTI MODULI DIDATTICI

Materie comuni

MODULO 1 - NORME DI LEGGE E CARTE FEDERALI

- disposizioni di legge in materia di organizzazione dello sport;
- Statuto e Regolamento Organico federali, Circolare Normativa.

Materie particolari

MODULO 2 - REGOLAMENTI TECNICI E CALENDARI GARE

- Regolamento Tecnico Agonistico del Settore;
- Regolamenti Agonistici di Specialità (approfondimento tecnico);
- Calendario Nazionale Gare;
- Regolamento Nazionale Gare del Settore.

MODULO 3 - ORGANIZZAZIONE GARE

- autorizzazioni necessarie, requisiti di agibilità e sicurezza dei campi di gara;
- modalità per l'effettuazione del sorteggi;
- modalità precise per la presentazione di reclami e per la loro definizione.

MODULO 4 - FUNZIONI E COMPITI

- distinzione e definizione dei compiti dei Giudici di Gara;
- norme di comportamento dei Giudici di Gara in ogni manifestazione;
- controlli e verifiche.

Al termine dei corsi ha luogo un esame finale che verterà sulle disposizioni di legge in materia di organizzazione dello sport e delle discipline agonistiche federali, sulle norme statutarie e sui Regolamenti della FIPSAS.

cl

Composizione della Commissione Esaminatrice:

- 1) un Presidente di Commissione, avente una qualifica superiore almeno di un livello a quella del tipo di corso programmato (ad esclusione dei corsi di livello nazionale);
- 2) un Responsabile del corso;
- 3) uno o più esperti.

La Commissione Esaminatrice accerta e giudica il grado di preparazione dei Giudici di Gara e, sul registro delle presenze (verbale di scrutinio), annota, a fianco di ciascun nome, il giudizio finale: IDONEO - NON IDONEO.

I Presidenti delle Commissioni Esaminatrici dei vari corsi faranno pervenire alla Segreteria i verbali degli scrutini ed il giudizio sull'inquadramento nella qualifica, debitamente compilato e controfirmato.

ART. 15 - REQUISITI

Per la nomina a Giudice di Gara occorre che il candidato sia in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:

- a) sia in possesso della tessera federale;
- b) abbia compiuto la maggiore età;
- c) non abbia riportato sanzioni disciplinari.

ART. 16 - CONFERIMENTO E RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA

Alla nomina e/o all'attribuzione delle varie qualifiche di Giudice di Gara provvede il Consiglio Federale su proposta e per tramite della Commissione Giudici di Gara.

Il riconoscimento della qualifica di Giudice di Gara è comprovato da apposita tessera di riconoscimento, predisposta dalla Segreteria.

ART. 17 - GIUDICE DI GARA PROVINCIALE

Può esercitare le proprie funzioni nelle manifestazioni autorizzate dalle Sezioni Provinciali.

ART. 18 - GIUDICE DI GARA REGIONALE

Per partecipare al corso specifico è necessaria una anzianità minima di due anni nella qualifica di Giudice di Gara Provinciale ed il parere favorevole del Coordinatore Provinciale competente.

Il Giudice di Gara Regionale può esercitare le funzioni in tutte le manifestazioni di livello regionale del proprio Settore di appartenenza ed a quelle di livello nazionale del proprio Settore, su designazione del Coordinatore Nazionale del Settore.

ART. 19 - GIUDICE DI GARA NAZIONALE

OR

Per partecipare al corso specifico é necessaria un'anzianità minima di due anni nella qualifica di Giudice di Gara Regionale ed il parere favorevole del Coordinatore Regionale competente.

ART. 20 - NORMA FINALE

Il Presente Regolamento entra in vigore dal momento dell'approvazione del competente organo del CONI.

00